

SVILUPPO DI COMPETENZE NON COGNITIVE NEI PERCORSI SCOLASTICI

Questa **proposta di legge d’iniziativa parlamentare** – che si compone di 5 articoli, dopo le modifiche approvate dall’Aula al testo elaborato dalla Commissione Cultura – prevede l’avvio, a partire dall’anno scolastico 2022/2023 e per un triennio, di una **sperimentazione nazionale** finalizzata allo **sviluppo delle competenze non cognitive** nei percorsi delle **scuole di ogni ordine e grado**. La medesima sperimentazione nazionale sarà avviata anche nei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) e nei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP).

Un provvedimento nato su proposta dell’[Intergruppo parlamentare per la sussidiarietà](#), che tiene conto del dibattito internazionale che si è sviluppato in questi anni. “L’idea che più educazione, più insegnamento e più competenze fanno crescere il benessere di un Paese non è alternativa a quella di mirare ad ampliare la platea di coloro che possono trarne vantaggio”, come ha sottolineato, nella [dichiarazione di voto finale favorevole, Lucia Ciampi \(PD\)](#).

“La **finalità primaria** di questa proposta – [come ha ricordato il relatore Paolo Lattanzio \(PD\)](#) – è quella di **abilitare l’utilizzo e la valorizzazione delle competenze non cognitive** nella scuola italiana attraverso una **sperimentazione strutturata e inclusiva**, che parta dalla scuola primaria e che punti a incentivare, sperimentare, verificare e migliorare quello che di fatto è **un modo nuovo di guardare alla didattica e agli studenti**, attraverso un approccio educativo che intende **valorizzare le competenze extradisciplinari**, che rappresentano una componente sempre più importante e preziosa sia della **personalità degli individui moderni** e delle loro relazioni sia della loro capacità di approcciare in maniera moderna il mondo del lavoro”.

La proposta di legge, approvata praticamente all’unanimità dalla Camera, passa all’esame del Senato per l’approvazione definitiva.

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari della proposta di legge “Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale” [AC 2372](#) – **relatore Paolo Lattanzio (PD)** – e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato, in particolare per approfondire il tema delle “competenze non cognitive”.

Assegnato alla VII Commissione Cultura in sede Referente.

SVILUPPO DI COMPETENZE NON COGNITIVE NEI PERCORSI SCOLASTICI (ART. 1)

Al fine di **promuovere la cultura della competenza**, di integrare i saperi disciplinari e le relative abilità fondamentali e di migliorare il successo formativo prevenendo **analfabetismi funzionali, povertà educativa e dispersione scolastica**, il Ministero dell'istruzione, a partire dall'anno scolastico 2022/2023, favorisce lo **sviluppo delle competenze non cognitive** nelle attività educative e didattiche delle **istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado**.

Al termine della **sperimentazione**¹ prevista dalla proposta, sulla base dei risultati ottenuti, con un decreto del Ministro dell'istruzione sono **definite le linee guida** per lo sviluppo delle competenze non cognitive, che **individuano**, ove non già previsti, **specifici traguardi** per lo sviluppo delle competenze e **obiettivi specifici di apprendimento**, in coerenza con le *Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione*, nonché con il documento *Indicazioni nazionali e nuovi scenari* e con le *Indicazioni nazionali per i licei e le linee guida per gli istituti tecnici e professionali*².

FORMAZIONE DEI DOCENTI (ART. 2)

Per favorire lo sviluppo delle competenze non cognitive nelle attività educative e didattiche, il Ministero dell'istruzione³, predispone, con un proprio decreto, un **Piano straordinario di azioni formative**, di durata **triennale**, rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, da attuare a partire dall'anno scolastico 2022/2023.

La **formazione dei docenti**⁴ è **organizzata** dal **Ministero dell'istruzione** con la **collaborazione** dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), delle **istituzioni scolastiche**, nonché delle **università** e degli **enti accreditati per la formazione**.

SPERIMENTAZIONE PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE NON COGNITIVE (ART. 3)

Con **decreto** del Ministro dell'istruzione⁵, sentito il **Consiglio superiore della pubblica istruzione**, saranno stabiliti i **criteri generali** per lo **svolgimento**, a partire dall'anno scolastico 2022/2023 e per un **triennio**, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, di una **sperimentazione nazionale**⁶, **finalizzata allo sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi scolastici**. Il decreto definisce le **modalità** e i **requisiti** per la **partecipazione delle istituzioni scolastiche**, singolarmente o in rete, **alla sperimentazione**, sulla base dei **progetti** presentati dalle medesime, nonché le **procedure di valutazione** dei progetti stessi.

¹ V. all'articolo 3.

² Per approfondire il tema sulle “**Indicazioni nazionali**” si rinvia al [Dossier n° 517 - Elementi per l'esame in Assemblea del Servizio studi](#).

³ Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

⁴ Alla quale si provvede, a decorrere dall'anno 2022, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della [legge 13 luglio 2015, n. 107](#) (così l'art. 2, co. 2).

⁵ Da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

⁶ Ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al [DPR 8 marzo 1999, n. 275](#).

La sperimentazione è **finalizzata**:

- a) **all'individuazione delle competenze non cognitive** il cui sviluppo è più funzionale al **successo formativo** degli alunni e degli studenti;
- b) **all'individuazione di buone pratiche** relative alle metodologie e ai processi di insegnamento che favoriscono lo sviluppo delle competenze non cognitive, nonché dei **criteri** e degli **strumenti** per la loro **rilevazione e valutazione**;
- c) **all'individuazione di percorsi formativi innovativi**, caratterizzati da metodologie didattiche che favoriscano il **recupero motivazionale degli studenti**, con lo specifico fine di **contrastare sia la dispersione manifesta sia la dispersione implicita**, anche attraverso progetti nell'ambito di percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (**PCTO**) o di **partenariato con organizzazioni del Terzo settore e del volontariato**;
- d) alla **verifica degli effetti** dello sviluppo delle competenze non cognitive **sul miglioramento del successo formativo** e **sulla riduzione della dispersione scolastica e della povertà educativa**.

La **partecipazione** delle istituzioni scolastiche alla sperimentazione è **autorizzata**, a seguito di **positiva valutazione dei progetti presentati**, con decreto del direttore dell'ufficio scolastico regionale territorialmente competente. Il **Ministero dell'istruzione si avvale** della collaborazione dell'**INDIRE** e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (**INVALSI**) nelle procedure di **valutazione dei progetti**.

È costituito⁷, presso il Ministero dell'istruzione il **Comitato tecnico-scientifico**, per il **monitoraggio** e la **valutazione** complessiva della **sperimentazione**. Del Comitato fanno parte rappresentanti dell'**INVALSI**, dell'**INDIRE**, dei dirigenti scolastici, dei dirigenti tecnici e del personale docente per ogni ordine e grado di scuola, per il quale non è previsto l'esonero o il semi-esonero dall'insegnamento. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Al termine dei tre anni di sperimentazione, il Ministro dell'istruzione presenta **al Parlamento una relazione sugli esiti** della stessa.

A decorrere dal 2022⁸, **350.000 euro** sono destinati **alle istituzioni scolastiche ammesse alla sperimentazione**. Con lo stesso decreto che avvia la sperimentazione sono stabiliti i **criteri e le modalità di ripartizione delle risorse**.

SPERIMENTAZIONE NAZIONALE NEI PERCORSI DEI CPIA E IEFP (ART. 4)

Con lo stesso **decreto** del Ministro dell'istruzione che disciplina i percorsi scolastici⁹, sono stabiliti i **criteri generali** per lo svolgimento della sperimentazione nazionale nei percorsi

⁷ Con decreto del Ministro dell'istruzione.

⁸ Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della [legge 13 luglio 2015, n. 107](#).

⁹ In base all'art. 3.

dei [Centri provinciali per l'istruzione degli adulti \(CPIA\)](#)¹⁰, nonché i **requisiti** dei soggetti che, attraverso la presentazione di progetti, possono partecipare, le **modalità** della partecipazione e le **procedure di valutazione** dei progetti.

Infine viene previsto che i **criteri generali** per lo svolgimento della sperimentazione nazionale nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale (**leFP**)¹¹ debbano essere stabiliti con **decreto** del Ministro dell'istruzione, da adottare entro **8 mesi** dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa **intesa** in sede di **Conferenza Stato-Regioni**.

CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA (ART. 4-BIS)

Dall'attuazione della presente legge, una volta approvata definitivamente, **non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**. Le amministrazioni interessate provvederanno agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

¹⁰ In base all'art. 2 del [DPR 263/2012](#), i CPIA costituiscono una tipologia di **istituzione scolastica autonoma**, articolata in reti territoriali di servizio, di norma su base provinciale, nel rispetto della programmazione regionale.

¹¹ Si ricorda che, ai sensi del d.lgs. 226/2005, le regioni assicurano l'articolazione, presso istituzioni formative accreditate, di percorsi di durata triennale – che si concludono con il conseguimento di un titolo di qualifica professionale, che consente l'accesso al quarto anno del sistema dell'istruzione e formazione professionale – e di percorsi di durata almeno quadriennale – che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma professionale, che consente l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore.